

ISTITUTO COMPRENSIVO P.ZZA ITALIA, 4 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
- 7 LUG. 2014
PROT. N. 3244 TIT. A. CL. 16 FASC. h.....



Regione
Lombardia

ASL Milano 2

df

29 APR. 2014

PROT. N° 16770

Alla cortese attenzione dei
Dirigenti Scolastici
delle Scuole dell'ambito territoriale
della ASL MILANO 2

Oggetto: Linee guida per la somministrazione dei farmaci a scuola

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti relative alla somministrazione di farmaci a scuola, invio in allegato le Linee Guida dell'ASL M12 aggiornate al 2014.

Si conferma che la somministrazione dei farmaci a scuola deve avvenire unicamente in caso di assoluta ed indifferibile necessità, certificata dal medico curante e richiesta dai genitori utilizzando il modulo allegato, comprensivo di tutte le indicazioni necessarie.

In presenza di questo documento il Dirigente Scolastico, o suo delegato, può autorizzare direttamente senza necessità di ulteriori interventi, avvalendosi eventualmente delle indicazioni dei genitori e della consulenza del medico curante.

In situazioni di particolare complessità, il Dirigente Scolastico può richiedere il supporto del Direttore del Distretto dell'ASL MI 2 inoltrando, unitamente al modulo stesso, una richiesta che motivi gli elementi di complessità per la gestione del caso.

il Direttore Sanitario

Dr. Aldo Bellini

Melegnano il

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Bramati M. Luisa ☎ 02 98115236/5238 – fax 02 98115251
e-mail marialuisa.bramati@aslmi2.it



Regione
Lombardia

ASL Milano 2

LINEE GUIDA
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

PREMESSA

- a. le problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da sempre all'attenzione delle Istituzioni scolastiche nell'ambito delle garanzie da assicurare a tutela del diritto allo studio;
- b. la presenza di tali situazioni, richiamando all'attenzione delle Istituzioni scolastiche la centralità dello studente e la conseguente consapevolezza della necessità di assicurare un contesto ambientale che contribuisca a realizzare condizioni di benessere, pone la necessità di regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione nei casi in cui, in orario scolastico, si registra la necessità di somministrare farmaci agli studenti sulla base delle specifiche richieste rilasciate dai medici curanti;
- c. Con la nota n. 2312/Dip/Segr del 25/11/2005 il **Ministro dell'Istruzione** d'intesa con quello della **Salute** hanno emanato le Raccomandazioni contenenti "le **linee guida** per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di **somministrazione di farmaci in orario scolastico**, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica".
- d. La circolare 30/SAN della Regione Lombardia del 12.07.2005 in tema di inserimento del bambino diabetico in comunità, ricorda che gli attori coinvolti sono:
 - Azienda Sanitaria Locale
 - dirigenza scolastica
 - operatori scolastici
 - genitori
 - pediatra di libera scelta e medici di medicina generale
 - specialista diabetologo
 - associazioni di volontariato

VALUTATO CHE

- a. l'assistenza specifica agli studenti che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
- b. tale attività di assistenza specifica rientra in un protocollo terapeutico la cui fattibilità nell'ambito scolastico frequentato dallo studente in caso di complessità è attestata dal direttore di Distretto della ASL MI 2 territorialmente competente;
- c. la predisposizione dell'assistenza allo studente viene supportata dall'ASL con una specifica "formazione in situazione" nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza;

VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; concernente il regolamento per l’Autonomia scolastica;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le linee programmatiche del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”;

CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTE le raccomandazioni emanate dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e dal Ministero della Salute in data 25 Novembre 2005;

CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;

SI FORNISCONO LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI

Articolo 1 – Contesto

- a. I farmaci a scuola non devono essere somministrati agli studenti, salvo i casi autorizzati dai genitori (o dagli studenti stessi, se maggiorenni), quando siano presenti le condizioni seguenti:
 - assoluta necessità;
 - somministrazione indispensabile in orario scolastico;
- b. la domanda di somministrazione di farmaci viene indirizzata al Dirigente Scolastico, utilizzando il modulo predisposto (allegato 2) che comprende: la certificazione del medico curante attestante i requisiti di cui al punto a e l’autorizzazione dei genitori (o degli studenti stessi, se maggiorenni) che solleva da eventuali responsabilità il personale coinvolto;

- c. il Dirigente scolastico, in presenza della certificazione del curante e dei genitori (allegato 2), valutata la fattibilità, può autorizzare direttamente la somministrazione nella scuola senza necessità di ulteriori interventi; in caso di particolari complessità può richiedere un supporto dell'ASL.

Articolo 2 – Il Dirigente scolastico

- a. acquisisce la prescrizione medica e la firma di autorizzazione da parte della famiglia, o dallo studente stesso, se maggiorenne (allegato 2);
- b. valuta le risorse localmente disponibili (famiglia, operatori scolastici, associazioni locali di volontariato);
- c. valuta la disponibilità a farsi carico dell'intervento, previo addestramento, in ordine: della famiglia (legge 104), degli operatori scolastici, delle associazioni di volontariato, del comune.
- d. nella maggior parte dei casi (es.: terapie orali o inalatorie, etc.) il Dirigente Scolastico autorizza direttamente la somministrazione, avvalendosi eventualmente della consulenza del medico curante e delle indicazioni dei genitori; in caso di particolare complessità (es.: somministrazione di insulina), tramite formale richiesta motivata comprensiva dell'indicazione dei soggetti coinvolti, può chiedere il supporto del Direttore di Distretto socio-sanitario al fine di valutare:
- l'effettiva congruenza della richiesta, anche in base alla reale complessità del caso;
 - l'opportunità di costruire modalità organizzative per attuare il protocollo indicato dal curante;
 - la necessità di formazione dei soggetti della scuola coinvolti e quale servizio della ASL è indicato per metterla in atto, in base alle competenze richieste, se presenti.
- e. in occasione dei passaggi ad altre scuole, invita espressamente i genitori (o lo studente, se maggiorenne) a dare le opportune informazioni al Dirigente Scolastico della scuola di destinazione in merito al protocollo d'intervento e ad inoltrargli la documentazione necessaria per la continuità del progetto.

Articolo 3 – Somministrazione dei farmaci e/o autosomministrazione

- a. Di norma non vi deve essere discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco in relazione ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- b. Vista la maggior autonomia degli studenti di fascia di età compresa tra i dodici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti l'autosomministrazione dei farmaci autorizzati dalla famiglia secondo il protocollo concordato con il Dirigente.
- c. Si precisa che la custodia dei suddetti farmaci resta a cura della scuola.
- d. Al compimento della maggiore età degli studenti, i protocolli di intervento in atto potranno essere proseguiti.
- e. Per casi specifici di studenti di età inferiore ai dodici anni, d'intesa con il curante e la famiglia, il protocollo di intervento può prevedere l'autosomministrazione.

Articolo 4 – Gestione dell'emergenza

Ogniqualvolta si ravvisi una situazione di emergenza sanitaria o potenzialmente tale (es.: perdita di coscienza, shock, ecc.) deve essere contattato immediatamente il Servizio Territoriale d'Emergenza (118). Ciò anche in caso di inefficacia del protocollo d'intervento o qualora circostanze specifiche lo rendano inattuabile. In ogni caso devono essere tempestivamente informati i genitori.

PRO MEMORIA PER I GENITORI

- Per la richiesta di somministrazione di farmaci a scuola va utilizzato il modulo "allegato 2", compilato e sottoscritto dal medico curante e dal genitore,
- Nella compilazione del modulo occorre fare attenzione ad esplicitare in modo leggibile e senza possibilità di equivoci e/o errori:
 - nome e cognome dello studente
 - nome commerciale del farmaco
 - descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco
 - dose di farmaco da somministrare
 - modalità di somministrazione del farmaco
 - modalità di conservazione del farmaco
 - durata della terapia
- Il modulo di richiesta può essere corredato da eventuale documentazione integrativa utile.
- Il modulo compilato va consegnato al Dirigente scolastico che, valutata la fattibilità, lo sottoscrive per l'attuazione della prescrizione.
- In caso di necessità può essere richiesto un contatto tra medico curante e scuola, per una miglior comprensione del caso, delle procedure di somministrazione del farmaco e dei possibili effetti collaterali.
- L'autorizzazione va rinnovata ad inizio di ogni ciclo scolastico e in corso dello stesso ciclo solo in caso di sue sostanziali modificazioni. Ogni modifica al trattamento va comunicata tempestivamente al Dirigente Scolastico.
- I farmaci prescritti vanno consegnati in confezione integra e lasciati in custodia alla scuola per tutta la durata della terapia; *il controllo della scadenza e la sostituzione del farmaco sono a cura del genitore.*

RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

1) Certificazione del medico curante

L'alunno _____, diagnosi (facoltativa): _____
 richiede la seguente terapia farmacologia, ritenuta d'assoluta necessità, senza alternative alla somministrazione in
 orario scolastico e praticabile nella scuola:

NOME COMMERCIALE DEL FARMACO	DOSE, FREQUENZA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE	EVENTO CHE DETERMINA L'ESIGENZA DI SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO
DURATA PREVISTA DELLA TERAPIA		
FARMACI CHE NECESSITANO DI MODALITÀ SPECIA- LE DI CONSERVAZIONE		

DATA	TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO

2) Autorizzazione dei genitori: i genitori dell'alunno/a di seguito identificato/a

COGNOME	-
NOME	-
DATA DI NASCITA	-
INDIRIZZO	-
TELEFONO REPERIBILE	-
SCUOLA	-
CLASSE	-
DIRIGENTE SCOLASTICO	-

considerata l'assoluta necessità di terapia farmacologica da eseguirsi in ambito ed orario scolastico, i genitori autorizzano il Dirigente scolastico a provvedere all'attuazione della prescrizione e sollevano il personale scolastico o volontario da ogni responsabilità sanitaria derivante dalla somministrazione della terapia farmacologica prevista dalla prescrizione sopra riportata.

DATA	FIRMA DEL GENITORE

FIRMA PER ATTUAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO